

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI EXTRA-VITTO (C.D. SOPRAVVITTO) AI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PARMA E PIACENZA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Sommario

1. Indicazioni generali	3
1.1. Definizioni	3
1.2. Oggetto della concessione	4
1.3. Disciplina del rapporto	4
1.4. Spese a carico del Concessionario	4
2. Il Contratto	5
2.1. Durata e valore del contratto	5
2.2. Divieto di interruzione del Servizio	5
2.3. Subappalto e divieto di cessione del contratto	6
2.4. Corrispettivo delle prestazioni e pagamento	6
3. Servizio per il sopravvitto	6
3.1 Generi in vendita	7
3.2 Determinazione del prezzo dei generi in vendita	8
3.3 Obblighi del concessionario	8
3.4 Descrizione di un flusso di lavoro-tipo del Servizio	9
4. Esecuzione del contratto	9
4.1. Attivazione del Servizio	9
4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio	10
4.3. Gestione dei locali	10
4.4. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature	12
4.5. Esecuzione degli interventi. Modalità	12
4.6. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti	13
4.7. Responsabile del Servizio ed Incaricati dell'appaltatore	13
4.8. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato	14
4.9. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio	14
4.10. Obblighi del datore di lavoro	14
4.11. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario	14
4.12. Norme comportamentali del personale	14
4.13. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto	15
4.14. Sicurezza interna e riservatezza	15
5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità	16

5.1. Disposizioni generali	16
5.1.1. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto	16
5.2. Verifica del Servizio per il sopravvitto	16
5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli.....	16
6. Garanzia del contratto.....	17
6.1. Garanzia definitiva	17
6.2. Assicurazione e gestione sinistri.....	17
7. Modificazioni del rapporto.....	18
7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione.....	18
7.2. Revisione del contratto.....	18
7.3. Revisione del piano economico finanziario	19
7.4 Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione.....	19
7.5 Estensione del Servizio	20
7.6. Recesso	20
7.7. Conclusione del servizio	20
8. Inadempienze, penalità e controversie.....	21
8.1. Inadempienze e penalità	21
8.2. Procedimento sanzionatorio.	23
8.3. Controversie.....	24
9. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa.....	24
10. Esecuzione in danno	25

1. Indicazioni generali

1.1. Definizioni

Nell'ambito del presente capitolato s'intende per:

- a) Amministrazione contraente: il Provveditorato Regionale dell'amministrazione penitenziaria, in qualità di committente dell'appalto/concessione oggetto del presente capitolato;
- b) Concessionario/Appaltatore: il soggetto aggiudicatario, affidatario del servizio oggetto della presente concessione/appalto;
- c) Istituti penitenziari: gli Istituti penitenziari per adulti dove si eseguono le pene e/o le misure di sicurezza detentive e che, in base alla normativa vigente, sono in gestione all'Amministrazione Penitenziaria;
- d) Ristretti/Detenuti/Utenti: i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari;
- e) Sanitario: il medico del SSN incaricato presso l'Istituto penitenziario;
- f) Autorità Dirigente: il Direttore dell'Istituto penitenziario;
- g) Sopravvitto: l'insieme dei generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) acquistabili dai ristretti con fondi personali (c.d. peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti di genere e di spesa (settimanali e mensili) fissati dall'Amministrazione penitenziaria;
- h) Merci: le derrate alimentari, i generi alimentari e gli altri generi non alimentari destinati alla popolazione detenuta, nell'ambito del Sopravvitto;
- i) Servizio per il Sopravvitto: il servizio di gestione dello spaccio interno per la vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia;
- j) Capitolato prestazionale: il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati;
- k) Contratto: il contratto stipulato dall'Amministrazione contraente con l'impresa aggiudicataria sulla base delle condizioni, dei patti e dei prezzi stabiliti per l'erogazione del Servizio;
- l) Atto di regolamentazione del Servizio: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione contraente, nel quale vengono dettagliati taluni aspetti inerenti alle modalità di erogazione e di controllo del Servizio in generale;
- m) Locali per la gestione del Servizio: i locali di proprietà demaniale concessi in uso oneroso al Concessionario per lo stoccaggio e la conservazione delle merci fornite per il Sopravvitto;
- n) Impianti, Apparecchiature e Attrezzature: beni e strumenti utilizzabili, anche mediante trasformazione di energia (es. celle frigorifere, frigo-congelatori, condizionatori, ecc.), eventualmente concessi in uso al Concessionario per l'espletamento del Servizio;
- o) Inventario: l'elenco dei beni concessi in uso al Concessionario, facente parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna;
- p) Verbale di presa in consegna: l'atto con il quale l'Amministrazione contraente concede in uso al Concessionario, che li prende in carico, i locali, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature.

Il verbale di presa in consegna viene sottoscritto all'atto dell'attivazione del Servizio. Sono parte integrante e sostanziale del verbale di presa in consegna l'Inventario ed eventuali altri allegati;

- q) Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
- r) Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
- s) Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

1.2. Oggetto della concessione

Oggetto principale della concessione è il Servizio per il Sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7 dell'Ordinamento penitenziario.

1.3. Disciplina del rapporto

Il rapporto è disciplinato da:

- l'Ordinamento penitenziario;
- il Regolamento di esecuzione;
- il Codice dei contratti;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora in vigore;
- il Codice civile;
- le linee guida dell'ANAC;
- la Legge e il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
- la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Regolamento di contabilità carceraria (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 – Parte III), per le parti ancora in vigore;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Contratto e i relativi allegati;
- le Leggi e i Regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione del contratto;
- Atto di Regolamentazione.

1.4. Spese a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario le spese di stipula e di registrazione del Contratto, nonché quelle degli stampati e tutte le altre spese occorrenti per la gestione del Servizio, anche se non previste specificamente nel presente capitolato.

2. Il Contratto

2.1. Durata e valore del contratto

L'aggiudicazione della presente concessione individuerà l'unico operatore economico (Concessionario del Servizio) con cui l'Amministrazione contraente procederà alla sottoscrizione di un contratto della durata di 60 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Il Servizio per il sopravvitto costituisce oggetto principale e imprescindibile del Contratto.

Il valore complessivo del contratto è calcolato sul totale del fatturato presunto per la durata di 60 mesi e non è vincolante per la stazione appaltante.

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. In tale ipotesi l'Amministrazione, previo avviso da comunicarsi a mezzo PEC almeno 20 gg. prima della scadenza del Contratto, comunica al Concessionario la prosecuzione tecnica, a cui quest'ultimo è tenuto ad aderire.

Il valore stimato del contratto per l'intera durata dello stesso è riportato nell'Appendice n. 1, allegata al presente Capitolato.

2.2. Divieto di interruzione del Servizio.

Il Concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui si verificano eventi di forza maggiore, comunque in via di assoluta temporaneità, il Concessionario dovrà garantire un Servizio minimo essenziale previamente concordato con l'Autorità Dirigente - informati il DEC e il RUP - e adeguatamente organizzato.

Pertanto, anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'Autorità Dirigente dell'Istituto, il DEC e il RUP dovranno essere informati dal Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

L'Amministrazione si riserva il diritto di garantire la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la salvaguardia del diritto alla salute e alla integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

Qualora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi oltre il limite di 10 giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

2.3. Subappalto e divieto di cessione del contratto

Il Servizio è subappaltabile nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La cessione del contratto è vietata.

2.4. Corrispettivo delle prestazioni e pagamento

L'attività del concessionario è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.

L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste presentate per il Sopravvitto e consente, altresì, ai detenuti e agli internati di poter acquistare, direttamente dal produttore, i generi che provengano da eventuali processi di autoproduzione interna all'Amministrazione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.

Il pagamento, previa presentazione di fattura relativa al servizio reso nel mese precedente, è effettuato, mensilmente, dalla Direzione dell'Istituto con i fondi (peculio) appartenenti ai detenuti richiedenti, previa acquisizione della pertinente documentazione contabile e fiscale, secondo le modalità prevista dal Contratto di appalto e dall'Atto di regolamentazione.

Contestualmente al pagamento della fattura, la Direzione provvede a versare l'IVA all'Erario in linea con le disposizioni che regolano lo split payment (inversione contabile – art. 17- ter del DPR n. 633/1972).

3. Servizio per il sopravvitto

La concessione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000), il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di Istituto Penitenziario e che consiste nella vendita, previo approvvigionamento, di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), su autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia.

In tale contesto, il Servizio è reso in assenza di concorrenza, fatte salve alcune, limitate eccezioni, riconducibili alla promozione di attività di autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario (v. "Matrice dei rischi"). In talune realtà, dove sono presenti processi di autoproduzione, l'Amministrazione può consentire, infatti, ai ristretti, di acquistare direttamente dalla produzione interna. Al pari, qualora esistano soggetti terzi che operino in Istituto nella produzione e confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari, questi potranno essere venduti, su autorizzazione della Direzione dell'Istituto, direttamente dai produttori ai detenuti.

I generi in vendita sono individuati e riportati in apposita lista denominata "Modello 72" e sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione,

frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglie, bombole e fornelli a gas, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.

La vendita non è libera, ma previamente autorizzata dall'Autorità Dirigente, secondo limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria.

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio per il Sopravvitto. In particolare, l'attività del Concessionario è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti (mod. 72) effettuati con i fondi del proprio peculio personale.

Il pagamento è effettuato, mensilmente, dalla Direzione dell'Istituto mediante fondi privati (peculio) dei detenuti che hanno usufruito del Servizio, previa acquisizione della pertinente documentazione contabile e fiscale (e previo accertamento della disponibilità sul conto personale del detenuto).

Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione. L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste di acquisto presentate per il Sopravvitto.

L'Amministrazione contraente si riserva il potere di sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.). Il Concessionario non può elevare reclami né richiedere compensi od indennizzi qualora l'Autorità sospenda temporaneamente l'esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto per particolari motivi, tra cui esigenze di ordine e sicurezza.

3.1 Generi in vendita

I generi per i quali è autorizzata, ex art. 14 del D.P.R. 230/2000, la vendita presso ogni Istituto, sono riportati in appositi listini denominati "Modello 72".

È opportuno evidenziare che i predetti "Modelli 72" non sono statici, ma, nel tempo, modificabili (es: in ragione di nuovi prodotti, nuove marche, ecc.), tenuto conto della dinamicità del mercato esterno, della normativa e dei regolamenti, in un'alternanza di iniziative tra Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la realtà penitenziaria (la matrice dei rischi rileva anche tali casistiche). Le modifiche sono apportate dalla Direzione dell'Istituto secondo tempistiche e modalità indicate nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, per le motivazioni ora evidenziate.

Per quanto attiene alle marche dei prodotti in vendita si precisa che il concessionario dovrà offrire, per ciascun prodotto, almeno due marche, di cui una nota marca commerciale e una marca di discount, al fine di permettere un'offerta diversificata dal punto di vista dei prezzi di vendita. E, inoltre, qualora offerto in sede di gara (criterio B1 – offerta numero marche alternative), una marca a scelta o un'ulteriore nota marca commerciale e una marca a scelta.

I "modelli 72" allegati ai presenti documenti di gara sono riferiti a un elenco di prodotti (e relative marche) attualmente approvati e in vendita; si precisa che le marche commerciali in essi riportate non sono vincolanti per il concorrente, il quale, nel prenderne visione, potrà effettuare le sue valutazioni commerciali sulla base dell'offerta di marche anche alternative, seppur equivalenti.

3.2 Determinazione del prezzo dei generi in vendita

I prezzi, dei generi elencati nella lista “Modello 72”, stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e il concessionario, sono determinati dai prezzi applicati all'esterno per i generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte presso l'autorità comunale o presso l'esercizio della grande distribuzione (identificato dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicino all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). Per i prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso l'esercizio discount o simile, più vicino all'istituto, anche avuto riguardo alla sola tipologia di appartenenza del prodotto.

Il prezzo di vendita al detenuto, che sarà riportato sul mod. 72, corrisponderà ai prezzi determinati come descritto nel capoverso precedente, al netto della percentuale di sconto prevista dal contratto di concessione, come offerta in sede di gara, suddivisa per macro-categorie di prodotti.

Con riguardo ai generi non riconducibili alle predette specifiche macro-categorie, in ogni caso, il prezzo non può eccedere quello comunemente praticato nel luogo in cui è sito l'Istituto (art. 12 D.P.R. 230/2000).

3.3 Obblighi del concessionario

Nello svolgimento dell'attività di vendita dei generi del Sopravvitto presso gli Istituti Penitenziari, il Concessionario sarà tenuto ad uniformarsi alla disciplina prevista dal Regolamento dell'Istituto e a tutte le altre prescrizioni emanate dall'Autorità Dirigente.

I generi del Sopravvitto, a cura del Concessionario, devono essere consegnati presso i locali indicati dalla Direzione dell'Istituto, entro il giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di acquisto inviata dalla Direzione, fatta eccezione per i generi “freschi” per i quali il termine è fissato al secondo giorno successivo alla data di ricezione della richiesta di acquisto.

Il concessionario deve, inoltre, garantire, nei tempi previsti dal presente Capitolato, l'effettuazione di quegli acquisti richiesti dai detenuti su specifico modulo (Modello 393) che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (Modello 72) e che vengano preventivamente autorizzati dalla Direzione. Tali generi devono essere consegnati dal Concessionario, muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa, presso i locali indicati dalla Direzione dell'Istituto, entro il terzo giorno successivo a quello di ricezione della richiesta di acquisto. Rispetto a tali generi si attua, nei confronti del Concessionario, il mero rimborso del prezzo di acquisto del singolo prodotto.

Ove i termini sopra indicati ricadano nella giornata della domenica o giornata festiva, il servizio dovrà essere reso entro il successivo giorno non festivo.

La gestione del servizio implica la presenza di personale del concessionario, all'atto della consegna dei generi.

L'Impresa è tenuta a predisporre la fornitura di prodotti sfusi già porzionata e confezionata in contenitori/sacchetti singoli e distinti nel rispetto delle regole di igiene e confezionamento degli alimenti ed è tenuta a fornire i necessari sacchetti contenitori.

Si intende che il servizio di vendita prevede, per il Concessionario, l'obbligo di gestione dei resi dei prodotti acquistati dagli utenti e rivelatisi non conformi, secondo la normativa vigente.

3.4 Descrizione di un flusso di lavoro-tipo del Servizio

A fini di maggiore chiarezza, si ripercorre, di seguito, un flusso di lavoro-tipo del Servizio in parola, descritto secondo le fasi che, di regola, lo caratterizzano e dei soggetti che, usualmente, attendono ai singoli processi di lavoro:

- 1) individuazione dei generi di cui è ammessa la vendita: competenza della Direzione; (Riferito al modello 72)
- 2) raccolta delle richieste di acquisto: a cura della Direzione che vi provvede con proprio personale e, in taluni casi, con detenuti lavoratori retribuiti dall'Amministrazione stessa; (Riferito al mod. 72 e al modello 393)
- 3) verifica della capacità di spesa del detenuto, sia in termini di superamento dei limiti settimanali e mensili stabiliti dall'Amministrazione, sia in termini di copertura finanziaria ovvero solvibilità del richiedente (sussistenza dei relativi fondi sul conto corrente gestito dalla Direzione): a cura della Direzione dell'Istituto, tramite il c.d. "servizio dei conti correnti"; (Riferito al mod. 72 e al modello 393)
- 4) consegna delle richieste di acquisto al Concessionario – a cura della Direzione; (Riferito al mod. 72 e al modello 393)

Da tenere presente che la raccolta delle richieste (mod. 72) è, di regola, concentrata in alcuni giorni della settimana, di conseguenza, anche la provvista e lo stoccaggio delle merci – queste a carico dell'Impresa – risulta piuttosto dinamica, dovendo, le richieste, essere evase nei giorni immediatamente seguenti;

- 5) acquisto da parte del Concessionario dei generi richiesti dai detenuti; (Riferito al modello 393)
- 6) consegna alla Direzione della merce ordinata e approntata secondo la tipologia dei beni; (Riferito al mod. 72)
- 7) consegna alla Direzione della merce acquistata munita di scontrino fiscale del venditore; (Riferito al modello 393)
- 8) distribuzione e consegna dei generi ai detenuti: a cura della Direzione, attraverso proprio personale, di regola manodopera detenuta retribuita dall'Amministrazione; (Riferito al mod. 72 e al modello 393)
- 9) fatturazione mensile sul totale consegnato dall'impresa alla Direzione dell'Istituto, che effettua il riscontro contabile e, contestualmente al pagamento della fattura, provvede a versare l'IVA all'Erario in linea con le disposizioni che regolano lo split payment (inversione contabile – art. 17- ter del DPR n. 633/1972); (Riferito al modello 72)
- 10) rimborso al Concessionario, da parte della Direzione, delle spese sostenute per l'acquisto dei generi; (Riferito al modello 393)
- 11) una rappresentanza dei detenuti attua il controllo sulla qualità e sui prezzi praticati all'interno dell'Istituto (art. 9, comma 7).

4. Esecuzione del contratto

4.1. Attivazione del Servizio

Il Servizio avrà inizio solo dopo che il Contratto sarà divenuto efficace e per la durata definita dal contratto stesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di dare avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. Il Concessionario dovrà garantire in ogni sede penitenziaria interessata dal Contratto, permanendo tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dal Contratto, la continuità del Servizio per il Sopravvitto.

Il Servizio dovrà, su richiesta dell'Amministrazione contraente, essere erogato anche presso eventuali nuove sedi aperte in corso di vigenza del contratto.

4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio

Dopo la stipula del Contratto, il Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio con possibilità, comunque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento, qualora l'efficienza del Servizio lo richieda. Nell'Atto di Regolamentazione, saranno formalizzate le modalità operative di gestione del Servizio (es: personale utilizzato dal Concessionario nello svolgimento del Servizio, gestione della contabilità, orari di erogazione del Servizio, dettagli del procedimento di verifica della conformità, rapporti tra i soggetti incaricati di seguire l'esecuzione del contratto, ecc..) per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e negli atti contrattuali, anche in considerazione di quanto eventualmente offerto dal Concessionario e, comunque, nel rispetto e nei limiti, come detto, della cornice normativa e dispositiva delineata.

4.3. Gestione dei locali

L'Amministrazione contraente concede in uso al Concessionario, ove disponibili, gli spazi per l'esercizio del Servizio, con particolare riferimento ai locali per lo stoccaggio e distribuzione dei generi oggetto dell'affidamento, nonché gli impianti e le attrezzature eventualmente esistenti all'interno dei predetti locali (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.).

La concessione in uso dei predetti locali (o porzione di essi) è disposta a titolo oneroso, secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio e riportate nell'appendice n. 2 al presente Capitolato. Il Concessionario è tenuto, in tal caso, a stipulare apposito atto trilaterale di concessione con la Direzione dell'Istituto e la competente Agenzia del Demanio e a versare le somme previste a titolo di canone, pena la restituzione immediata dei locali.

Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, curandone la funzionalità originaria mediante i necessari interventi di ordinaria manutenzione che ne garantiscano la conformità all'uso, assicurando un adeguato livello igienico-sanitario.

In caso di indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni, il Concessionario ha l'onere di trovare idonei luoghi all'esterno degli Istituti per lo stoccaggio delle merci necessarie all'espletamento del Servizio.

È a carico del Concessionario lo stoccaggio in luogo idoneo e lo smaltimento, secondo la normativa vigente, di tutti i generi di imballaggio derivanti dal Servizio.

Il Concessionario è tenuto a provvedere alle pulizie e, come detto, alla manutenzione ordinaria di tutti i locali allo stesso concessi in uso, garantendo i necessari interventi con l'obbligo di riconsegnare i locali nello stesso stato in cui li ha ricevuti, esclusa l'ordinaria usura del tempo. Il Concessionario è tenuto, altresì, a prendere, eventualmente, in consegna nuovi o diversi locali, opere o impianti resi disponibili dall'Amministrazione in corso di gestione in sostituzione di quelli inizialmente concessigli.

Il Concessionario è tenuto, infine, alle riparazioni e ai rifacimenti delle opere danneggiate o distrutte a causa o in occasione dell'espletamento del Servizio.

Le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dovranno essere effettuate e cadenzate secondo l'eventuale piano migliorativo presentato in offerta e, in ogni caso, secondo un piano di attività e frequenze standard del tipo di seguito esemplificato:

1. pulizie giornaliere:
 - a) spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;
 - b) svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di lavoro;
 - c) pulizia, con un detergente neutro, delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, pulsanti ecc. (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);
 - d) pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di eventuali lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);
2. pulizie settimanali:
 - a) lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;
3. pulizia trimestrale:
 - a) spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
 - b) spolveratura e lavaggio con panno umido di inferriate e cancellate esterne ed interne;
 - c) spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presenti al momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente dall'Appaltatore), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di condizionamento con lavaggio delle parti sporche;
4. igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri e sostanze nocive, da effettuarsi trimestralmente;
5. sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un ambiente, da effettuarsi trimestralmente;
6. disinfestazione e derattizzazione (ad opera di personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti):
 - a) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività,
 - b) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza almeno quadrimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessità.

Il Concessionario deve effettuare presso le strutture prese in consegna un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività richieste dal presente capitolato.

Tutti gli interventi devono essere svolti da personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare, ove applicabili, i CAM adottati con Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021 – pubblicato nella G.U. del 19/02/2021, n. 42 – con cui sono state approvate le prescrizioni, a tutela dell'ambiente, concernenti il “servizio di pulizia e sanificazione” e i “prodotti detergenti”, ossia : a) utilizzo di detergenti in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o equivalente; b) utilizzo di sistemi di dosaggio o apparecchiature (ad esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione dei detergenti superconcentrati sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio; c) non utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante; d) formazione del personale addetto alla commessa ai sensi di

quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08; e) produzione di un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza.

4.4. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del Servizio, delle apparecchiature e delle attrezzature, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, nonché alla loro costante conformità alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

Saranno, altresì, a carico del Concessionario le manutenzioni straordinarie degli impianti e delle apparecchiature e attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso, a meno che il costo delle riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di acquisto di un nuovo impianto o attrezzatura dalle caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso la riparazione e/o la sostituzione sarà a carico dell'Amministrazione. A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Direttore dell'Istituto, il quale provvederà ad incardinare la procedura di verifica – anche in contraddittorio con il Concessionario – al fine di definire i necessari interventi. Resta inteso che sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari di proprietà dell'Impresa medesima.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione, sia sugli impianti che sulle attrezzature, devono essere conformi a quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e documentabili. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o dalla cattiva gestione e/o manutenzione, l'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli impianti sarà a totale carico del Concessionario.

Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese per l'energia elettrica, per l'illuminazione dei locali avuti in uso, per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo- congelatori, condizionatori et similia) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio, nonché le spese per eventuali ulteriori utenze (acqua, gas), anche in quota parte.

4.5. Esecuzione degli interventi. Modalità

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi specificati negli articoli che precedono dal giorno in cui ha inizio la gestione.

Il Concessionario deve eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendano necessari, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e sicurezza.

In caso di inadempienza si applica la penale di cui al par. 8.1.

Per tali interventi a carico dell'Appaltatore, l'Amministrazione, in caso di inerzia, agisce secondo quanto previsto al par. 8.2.

È in facoltà dell'Amministrazione apportare, nel corso della gestione, le modifiche necessarie ai locali o agli impianti, così come è in facoltà del Concessionario effettuare opere di miglioramento ai locali in uso, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente.

4.6. Sorveglianza sanitaria sugli alimenti

L'Autorità Dirigente ed il Servizio della Azienda Sanitaria Locale competente in materia di igiene pubblica esercitano la sorveglianza sui generi alimentari. Essi possono, in ogni tempo, eseguire ispezioni nei magazzini e prelevare campioni per le analisi.

Se dalle analisi risulta che i generi non hanno i requisiti prescritti, l'Autorità Dirigente, impregiudicate le ulteriori azioni previste dalla legge, redige verbale di contestazione immediata al Concessionario, formulando le opportune richieste e prescrizioni e dandone sollecita comunicazione al RUP e al DEC, con contestuale invio della relativa documentazione.

Qualora il Concessionario non ottemperi alle richieste nel termine fissatogli, l'Autorità Dirigente ne dà immediata comunicazione al RUP e al DEC per l'attivazione del procedimento di applicazione della penale di cui al par. 8.1.

Le spese relative alle analisi sono poste a carico del Concessionario.

4.7. Responsabile del Servizio ed Incaricati dell'appaltatore

Il concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà nominare, con atto di delega, un proprio referente, individuato quale Responsabile del Servizio, dotato di poteri di coordinamento delle attività connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale, nonché uno o più Incaricati dello svolgimento quotidiano del Servizio nelle sedi penitenziarie con funzioni esecutive e operative. Il Responsabile del Servizio dovrà a sua volta nominare almeno un Incaricato tra il personale del concessionario operante all'interno di ciascun Istituto penitenziario.

Il Responsabile del Servizio garantirà, altresì, la massima collaborazione all'Autorità Dirigente di ogni singola sede penitenziaria e al Direttore dell'Esecuzione e/o al Responsabile del procedimento durante la loro attività di controllo della concessione

L'Autorità Dirigente può chiedere all'Amministrazione concessionaria – che avvierà, senza indugio, un procedimento a fini valutativi – di ricusare e pretendere, dal Concessionario, la sostituzione del Responsabile del Servizio nonché, in caso di necessità e urgenza, ricusare e chiedere direttamente al Concessionario la sostituzione dell'Incaricato presso la propria sede penitenziaria; in entrambi i casi, tanto all'atto della nomina, quanto durante la gestione.

Il Concessionario è tenuto a sostituire colui che sia stato ricusato in tempi idonei a non recare alcun pregiudizio al Servizio.

Qualora dalla mancata sostituzione ne derivi, per qualsiasi motivo, un pregiudizio al regolare e puntuale svolgimento del Servizio, si procederà ai sensi di quanto previsto al par. 2.2, nonché all'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

Qualunque ordine, diffida od invito può essere notificato dagli organi dell'Amministrazione contraente, in ragione delle rispettive competenze, tanto al Concessionario quanto al suo Responsabile del Servizio o Incaricato.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell'esecuzione del contratto, ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente e dalla Autorità Dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell'Istituto.

Gli stessi non possono accedere all'interno dell'Istituto senza il permesso della predetta Autorità la quale ha, in ogni momento, facoltà di revocarlo.

4.8. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione degli Istituti penitenziari o nell'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale non può essere nominato in rappresentanza del Concessionario se non dopo la cessazione di tale rapporto da almeno tre anni.

4.9. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio

È a carico del concessionario l'onere del personale occorrente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

L'elenco nominativo del personale del Concessionario impiegato nell'espletamento del Servizio dovrà essere indicato dal Concessionario medesimo nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.

Eventuali variazioni del personale, rispetto ai dati identificativi presentati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, devono essere preventivamente comunicate al DEC e al Direttore dell'Istituto interessato.

Per i Servizi, nonché per le prestazioni poste a suo carico, ad eccezione delle funzioni di Responsabile del Servizio e di Incaricato, il Concessionario può chiedere di avvalersi dell'opera dei detenuti, quando vi si possano convenientemente destinare, corrispondendo agli stessi le remunerazioni previste.

4.10. Obblighi del datore di lavoro

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

4.11. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario

Il Concessionario assume a suo carico:

- ogni responsabilità per i danni, senza riserve od eccezioni, che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause allo stesso riconducibili, dovessero derivare all'Amministrazione contraente, a terzi, cose o persone (compreso il proprio personale). Sono da intendersi esclusi i soli danni derivanti da cause esterne, non riconducibili alla gestione del Servizio;
- l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni o che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del contratto, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso e di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

4.12. Norme comportamentali del personale

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;

- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove il Servizio viene svolto;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione;
- mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'Amministrazione contraente potrà disporre l'allontanamento di quel personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

4.13. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto

Il concessionario deve assoggettarsi alle visite ed alle ispezioni disposte a tutela della sicurezza dall'Autorità Dirigente in ordine agli oggetti ed ai generi introdotti nell'Istituto ed a quant'altro sia inerente al Servizio ed è tenuto ad asportare dall'Istituto gli oggetti o i generi non autorizzati. Il Concessionario deve inoltre fornire tutte le notizie occorrenti all'espletamento delle indagini disposte dall'Autorità Dirigente e offre a quest'ultima ogni collaborazione utile.

In caso di inadempienza, l'Autorità Dirigente ne dà comunicazione alle Autorità competenti, nonché all'Amministrazione contraente, inoltrando la relativa documentazione, per i seguiti di rispettiva competenza.

4.14. Sicurezza interna e riservatezza

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori si obbligano a rispettare, puntualmente, le procedure in essere presso gli Istituti, poste a garanzia della sicurezza per l'accesso e la permanenza all'interno degli stessi.

Resta inteso che Il concessionario è obbligato ad accettare e a rispettare ogni modifica e integrazione che dovesse essere apportata alle predette procedure in corso di esecuzione della concessione.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori sono, altresì, obbligati a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio, dell'accesso e della permanenza nei locali degli Istituti. Sono, inoltre, obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.

In caso di accertata inosservanza dei predetti obblighi, che comporti danno o nocumento all'immagine, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Il concessionario, i suoi rappresentanti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra anche dopo la cessazione del rapporto in essere con l'Amministrazione.

5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità

5.1. Disposizioni generali

Le verifiche effettuate dall'Amministrazione contraente non sono sostitutive dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riterranno di disporre in attuazione della normativa vigente.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione nei locali allo stesso eventualmente assegnati.

5.1.1. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto

Presso l'Amministrazione contraente è nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di controllare, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento (RUP), la corretta esecuzione del contratto in linea con le disposizioni dettate dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Amministrazione contraente, attese le peculiari caratteristiche tecniche del Servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Ordinamento e Regolamento penitenziario in subiecta materia, individua il Direttore dell'Istituto quale Direttore operativo per le funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del citato DM n. 49/2018. Al tal fine il Direttore dell'Istituto, direttamente o tramite suoi delegati, attende, quotidianamente, alla verifica del rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario e, quindi, al corretto espletamento del Servizio per il Sopravvitto, altresì coordinando e attivando tutte le cariche e le rappresentanze previste dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione e dalle restanti fonti normative vigenti.

5.2. Verifica del Servizio per il sopravvitto

Il Direttore dell'Esecuzione curerà, secondo i tempi e le modalità dallo stesso ritenuti idonei, il controllo sul corretto adempimento del Contratto con riferimento agli aspetti dell'esecuzione, mettendo a disposizione del RUP e, poi, della Commissione di verifica della conformità, le relative risultanze.

Ogni sei mesi, ovvero nel più breve periodo ove ciò si renda necessario in relazione alla scadenza del Contratto, la Commissione di verifica della conformità, nominata ai sensi dell'articolo 102, commi 6 e 7 del Codice dei contratti, provvederà ad accertare la regolarità del Servizio reso, con particolare riferimento alle offerte migliorative proposte dal concessionario in sede di gara.

La Commissione di verifica opera tenuto conto, altresì, di tutta la restante attività di controllo resa nel corso dell'esecuzione, ai diversi livelli, ad opera dei Direttori degli Istituti, del DEC e del RUP.

L'Amministrazione contraente potrà, comunque, anche con periodicità diversa dal semestre, incaricare la Commissione di verifica, tenuto conto delle risultanze dei diversi livelli di controllo, degli accertamenti che riterrà opportuni e necessari.

Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio sono disciplinati ulteriori dettagli del procedimento di verifica dell'esecuzione nei rapporti tra Responsabile del Procedimento ed i restanti soggetti preposti al controllo dell'esecuzione contrattuale, nonché tra questi e il Concessionario.

5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli

Il Concessionario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno generate.

Eventuali carenze o difformità riscontrate sull'operato del Concessionario dovranno essere allo stesso contestate dal Direttore dell'Istituto o dal DEC, con la tempistica indicata in contratto, nonché

comunicate al Responsabile del Procedimento unitamente alla documentazione del caso e ad eventuali controdeduzioni del Concessionario.

Il Responsabile del Procedimento deciderà per l'applicazione di eventuali penali nella misura prevista e per ogni ulteriore eventuale effetto.

6. Garanzia del contratto

6.1. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare una cauzione nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.

Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del Contratto, lo svincolo progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei contratti, potrà avvenire con riferimento al trimestre allorquando la Commissione di verifica della conformità rilascerà il relativo certificato di conformità. L'Amministrazione contraente provvederà a trasmettere copia autentica di detto certificato al Concessionario.

In ogni caso, l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo complessivo, dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo certificato di conformità. In caso di proroga, l'importo residuo della cauzione, come sopra determinato, non potrà essere svincolato e dovrà essere integrato della somma necessaria corrispondente al periodo di proroga.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente e a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario nei suoi confronti, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità di rivalersi sui crediti del Concessionario vantati, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall'art. 103, comma 5 del Codice dei contratti, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

Il valore sul quale calcolare l'importo della garanzia definitiva è dato dal valore della produzione indicato nel PEF dell'aggiudicatario.

6.2. Assicurazione e gestione sinistri

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, stipula una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo dell'Amministrazione contraente (anche tramite "appendice" a polizza

già esistente) e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente della Sede che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione al Responsabile del Procedimento con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

7. Modificazioni del rapporto

7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione

Nel corso di esecuzione della concessione la stessa potrà essere modificata secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

7.2. Revisione del contratto

La revisione del contratto di concessione in fase di esecuzione è consentita al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con obbligo a carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del servizio presso la nuova/e sedi;
- estensione del servizio di sopravvitto ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della concessione;
- introduzione di nuovi prodotti nel modello 72 al ricorrere di determinati presupposti (ad es. richieste provenienti da parte della popolazione detenuta; introduzione nel mercato di prodotti nuovi e/o soppressione di prodotti; etc.).

Considerata la particolare natura del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare di sospendere o limitare lo stesso per i motivi di ordine e sicurezza (es. rivolte), nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.). La sospensione, contrazione, limitazione del sopravvitto dovrà essere disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, la Direzione dovrà disporre l'immediata ripresa dell'esecuzione del servizio.

7.3. Revisione del piano economico finanziario

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il piano economico finanziario in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere modificato durante il periodo di durata della concessione stessa per fatti non riconducibili al concessionario e non prevedibili, i quali siano in grado di incidere sull'equilibrio del piano.

La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i fatti esterni non imputabili al concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione;
2. la revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:
 - a) chiusura di una o più sedi penitenziaria per un periodo superiore a 6 mesi;
 - b) pandemia o calamità naturali;
 - c) aumento del costo di almeno il 50% dei prodotti presenti nelle singole macrocategorie di cui al mod. 72 superiore al 7,5% rispetto al prezzo di acquisto riferimento al semestre precedente.
 - d) Per sospensione, interruzione
3. con cadenza semestrale le parti si impegnano a procedere ad una verifica del piano economico finanziario della concessione al fine di valutarne il mantenimento dell'equilibrio.

Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziario e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico finanziario per la durata residuale della concessione.

L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

7.4 Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione

In caso di chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, il Concessionario sarà tenuto a proseguire il Servizio presso le altre sedi individuate dal Contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione contraente si riserva, in ogni momento, il potere di contrarre, limitare o sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza, nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.) senza riconoscimento al Concessionario di alcun indennizzo e/o risarcimento.

7.5 Estensione del Servizio

Su disposizione dell'Amministrazione contraente, il Servizio dovrà essere esteso a tutti gli Istituti che dovessero venire aperti durante il corso della durata del Contratto.

7.6. Recesso

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti, di recedere dal Contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Concessionario mediante PEC. In tale ipotesi l'Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere al Concessionario quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Si precisa che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, comma 2, prendendo a riferimento l'importo del Contratto specifico in corso di esecuzione.

L'Amministrazione contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per i medesimi Servizi di cui alla presente concessione. In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale preavviso al Concessionario della cessazione anticipata del Servizio, mediante PEC, almeno 20 giorni prima della cessazione totale del Servizio.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di recesso, il Concessionario, dalla data di efficacia del recesso, cesserà tutte le prestazioni contrattuali nei confronti dell'Amministrazione contraente, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

7.7. Conclusione del servizio

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature concessi in uso.

Tali beni devono essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato l'elenco dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constataste danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbale/i di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti ed è tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Il Concessionario, al termine del Servizio, ha l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

8. Inadempienze, penalità e controversie

8.1. Inadempienze e penalità

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, procede all'applicazione di penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine, sono individuati 4 livelli di inadempimento:

1° livello (inadempienza lieve): euro 100,00

- 1.a) in ogni caso in cui sia riscontrato l'inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 5.8);
- 1.b) in ogni caso in cui venga rilevata un'inadempienza nella manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.4);
- 1.c) in ogni caso in cui vengano rilevati ritardi significativi nella consegnata dei generi del Sopravvitto presso i locali di ricevimento della merca (par. 3.2);
- 1.d) in ogni caso in cui vengano rilevati ritardi significativi nell'effettuazione degli acquisti per spese varie richieste dai detenuti - modello 393 (par. 3.2);
- 1.e) in ogni caso in cui non vengano forniti i sacchetti contenitori (par. 3.2);
- 1.f) in ogni caso in cui venga verificato il mancato smaltimento, secondo la normativa vigente, di tutti i generi di imballaggio derivanti dal Servizio (par. 4.3);
- 1.g) Per ogni giorno necessario per il Concessionario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno, nel caso in cui, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dall'Amministrazione Contraente, le misure di sicurezza, adottate dal – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento o (nel caso il subappaltatore nominato sub responsabile o terzo autorizzato al trattamento) adottate dal sub-responsabile/terzo autorizzato al trattamento, dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali". Resta fermo quanto previsto al Paragrafo 9 "Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa".

2° livello (inadempienza media): euro 250,00

- 2.a) mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 5.9);
- 2.b) in ogni caso in cui sia riscontrato il ripetuto inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 4.8);

- 2.c) in ogni caso in cui non venga effettuata la manutenzione straordinaria degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.4);
- 2.d) per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone di occupazione dei locali (par.4.3);
- 2.e) in ogni caso in cui venga rilevata un'inadempienza ripetuta nella manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.4);
- 2.f) in ogni caso in cui venga rilevata un'inadempienza rispetto agli interventi di igienizzazione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione (par. 4.3).
- 2.g) per il mancato svolgimento delle attività di pulizia dei locali secondo le indicazioni del presente capitolato (par. 4.3);
- 2.h) per ogni giorno di ritardo nella mancata effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (par. 4.3).
- 2.i) per ogni caso in cui il Concessionario non ottemperi alle richieste e/o prescrizioni formulate dall'Autorità Dirigente a seguito di attività di sorveglianza sanitaria sugli alimenti (par. 4.6);
- 2.j) per la mancata presentazione dell'elenco nominativo del personale impiegato nell'espletamento del servizio o mancata comunicazione delle variazioni intervenute (par. 4.9)
- 2.k) per ogni giorno di ritardo nel reintegro dell'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione, nei casi e termini di cui al paragrafo 6.1;
- 2.l) per ogni caso di mancato rispetto delle modalità di attuazione delle attività promozionali proposte in sede di offerta tecnica (sub-criterio A1);
- 2.m) per ogni caso di mancato rispetto delle modalità operative del servizio proposte in sede di offerta tecnica (sub-criterio A2)
- 2.n) per ogni caso di mancato rispetto del progetto migliorativo proposto in sede di offerta tecnica (sub-criterio A3);
- 2.o) per ogni caso di mancato rispetto del modello organizzativo proposto in sede di offerta tecnica (sub-criterio A4);
- 2.p) per ogni caso di difformità della tipologia, qualità e quantità dei prodotti alimentari, delle iniziative solidali, proposte in sede di offerta tecnica (sub-criterio A5);
- 2.q) per ogni caso di difformità della frequenza, delle iniziative solidali, proposta in sede di offerta tecnica (sub-criterio A5);
- 2.r) per ogni caso in cui non venga garantita la presenza di almeno due marche differenti (Base: 1 marca nota e una marca discount) dello stesso prodotto;
- 2.s) per ogni caso in cui non venga garantita la presenza, per lo stesso prodotto, delle marche proposte in sede di offerta (sub-criterio B1: 1 marca a scelta o una marca nota e una marca a scelta).
- 2.t) per ogni caso in cui non venga garantita la possibilità, proposta in sede di offerta, di acquistare, all'interno della lista dei generi (Mod. 72) i prodotti senza glutine, senza zucchero e senza lattosio (sub-criterio B2);

3° livello (inadempienza grave): euro 500,00

- 3.a) per ogni giorno di ritardo di cui al par. 2.3;

- 3.b) in ogni caso in cui il Concessionario non ottemperi alle prescrizioni nei tempi fissati dall'Autorità Dirigente relativamente alla sorveglianza sanitaria sugli alimenti di cui al par. 4.6;
- 3.c) in ogni caso in cui venga rilevata una ripetuta inadempienza nella manutenzione straordinaria degli impianti, apparecchiature e attrezzature (par. 4.4);
- 3.d) in ogni caso in cui vengano applicati prezzi di vendita non conformi a quelli concordati tra le parti, tenuto conto della percentuale di sconto prevista dal contratto di concessione (par. 3.2)
- 3.e) per ogni caso in cui il Concessionario, per l'esercizio della vendita, non si uniformi alla disciplina prevista dal Regolamento dell'Istituto e a tutte le altre prescrizioni emanate dall'Autorità Dirigente (par. 3.3);
- 3.f) per ogni giorno di ritardo nella nomina o sostituzione del Responsabile e/o dell'Incaricato ricusato (par. 4.7);
- 3.g) ripetuto, mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché ripetuto, mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 5.9);
- 3.h) per ogni mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica.
- 3.i) per ogni mancata riparazione e/o rifacimento delle opere danneggiate o distrutte a causa o in occasione dell'espletamento del Servizio, oltre al risarcimento del danno (par. 4.3);
- 3.j) per la mancata effettuazione dell'intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio dell'attività (par. 4.3);
- 3.k) per ogni caso di violazione degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica (par. 4.10);

4° livello (inadempienza molto grave): euro 1.500,00

- 4.a) nel caso di destinazione dei locali affidati al Concessionario ad uso anche parzialmente diverso da quello stabilito dal presente Capitolato
- 4.b) per ogni ripetuto mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica;
- 4.c) nel caso in cui il Concessionario, per l'esercizio della vendita, non si sia ripetutamente uniformato alla disciplina prevista dal Regolamento dell'Istituto e a tutte le altre prescrizioni emanate dall'Autorità Dirigente;
- 4.d) per ogni ripetuto inadempimento di cui ai punti 2.m), 2.n), 2.o), 2.p)., 2.q), 2.r), 2.s), 2.t) e 2.u).

Nell'ambito della durata di ciascun Contratto, si può procedere all'applicazione della penale di livello immediatamente superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di continuata reiterazione della condotta sanzionabile. Ogni riferimento alla ripetizione delle condotte sanzionabili si intende nel periodo di durata del Contratto.

8.2. Procedimento sanzionatorio.

Qualora l'Autorità Dirigente, nell'ambito della sua attività di gestione e controllo dei servizi dati in concessione, rilevi inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto, redige e notifica al concessionario

un verbale di contestazione delle inadempienze, in cui è prevista la facoltà di controdedurre entro 7 giorni dalla notifica.

L'Autorità Dirigente, con il verbale della rilevazione delle inadempienze, se lo ritiene ed ove possibile, fissa al concessionario un termine perentorio perché provveda in conformità agli obblighi assunti.

Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità Dirigente trasmette al Direttore dell'esecuzione tutta la documentazione raccolta in merito al procedimento per le ulteriori valutazioni circa l'applicazione di eventuali penali da parte del Responsabile del procedimento.

Le maggiori spese e l'importo delle penalità verranno recuperate mediante l'escussione della polizza fidejussoria sino a concorrenza di quanto dovuto.

Analogamente, procedono alla rilevazione delle inadempienze sia il Direttore dell'Esecuzione che la Commissione di verifica della conformità, ognuno in relazione alle proprie attività di controllo.

8.3. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente concessione tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del Codice dei contratti, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello ove risiede il Provveditorato Regionale in qualità di Amministrazione contraente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio; restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione contraente, per il tramite del RUP, mediante inoltro di PEC, assegnerà al Concessionario, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto potrà essere risolto previa comunicazione al Concessionario dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A seguito di risoluzione, l'Amministrazione contraente ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione nonché la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dei maggior danni.

In ogni caso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione contraente potrà, altresì, risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi della citata legge n. 241/1990, da inviarsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora dagli accertamenti antimafia presso la Prefettura emergano le misure interdittive di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- b) interruzione del Servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;

- c) ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Contratto, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelli dedotte;
- d) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del Contratto in corso;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza;
- f) mancata reintegrazione della cauzione nei casi previsti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- g) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- i) violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;
- j) cessione a terzi del contratto;
- k) cessione dei crediti in difformità alle prescrizioni normative;
- l) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;
- m) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.

In tutti questi casi l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa del Concessionario e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

10. Esecuzione in danno

Fermi i rimedi di cui al precedente paragrafo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Concessionario ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente Capitolato, l'Amministrazione contraente garantirà la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario, applicando una penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta. L'addebito potrà avvenire a valere sul corrispettivo ancora da erogare ovvero sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte dell'Amministrazione avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi quale fine, l'assicurazione del diritto alla salute e integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza di esso, della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

In caso di necessità di carattere transitorio, l'Autorità Dirigente acquisisce l'autorizzazione dell'Amministrazione contraente ad eseguire gli interventi od il Servizio in danno del concessionario, il quale, per tali inadempienze, è soggetto alla penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta.